



**As.Pe.R.**

Associazione Pensionati Regionali  
ex Dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna  
e degli Enti Strumentali

Via Cavour, 39 – 09124 CAGLIARI

Tel. 070-2358376 – Cell. 3387326750

e-mail: [aspe.sardegna@alice.it](mailto:aspe.sardegna@alice.it)

Sito internet: <http://www.associazionepensionatiregionesardegna.it>

Prot. N.90/AsPeR

Cagliari, 3 luglio 2023

➤ All'On.le Presidente Giunta regionale  
➤ On. Presidente III Commissione  
➤ On.li Consiglieri III Commissione  
➤ e, p.c. Assessore regionale del Personale  
➤ Alla Direzione generale del Personale RAS  
➤ A tutti i Dipendenti e Pensionati regionali  
**L O R O S E D I**

**OGGETTO:** DL 373/A – Emendamenti (norme integrative LR.n.27/2011-Riforma FITQ):

a) Rendita vitalizia, rivalutazione art.7, commi 2 e 4 LR.n.27/2011;

b) TFS (trattamento Fine Servizio Art.10 LR.n.27/2011 – **MONITO Corte Costituzionale Giugno 2023 INCOMPATIBILITA' differimento corresponsione con principio costituzionale;**

c) soppressione comma 2 articolo 21.9 testo in discussione.

Con la presente nota, questa Associazione in sintonia con quanto già rappresentato e richiesto dal Sindacato FUL con le note n.84 del 23 giugno u.s. e n.86 del 25.6.2023, ripropone i seguenti emendamenti, riguardanti l'oggetto:

a) *Dopo l'articolo 21.9, è aggiunto il seguente:*

**ART.21.9 bis – Liquidazione spettanze**

- 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede, per tutto il periodo considerato, alla riliquidazione delle spettanze non liquidate previste dall'articolo 7, commi 2 e 4, della legge regionale n.27 del 2011**

**Motivazione:** norma necessaria considerata la mancata applicazione del precitato Art.7, da parte delle competenti Strutture della Direzione generale del Personale.

b) *Dopo l'articolo 21.9, è aggiunto il seguente:*

**ART.21.9 bis – Integrazioni della Legge regionale 22 dicembre 2011 n.27**

- 1. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n.27 del 2011, è aggiunto il seguente: "7. Il Comitato amministrativo del FITQ liquida le spettanze di cui ai commi precedenti (IFR – TFR)), entro 180 giorni dalla data di collocazione in quiescenza o di cessazione dal servizio.**
- 2. L'articolo 5 bis è soppresso.**

**Motivazione:** la norma è indispensabile soprattutto dopo quanto "STABILITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE che ha rivolto un pressante invito al Parlamento a rimuovere il differimento della corresponsione del TFS perché INCOMPATIBILE con il principio Costituzionale della giusta retribuzione".

c) **Il comma 2. dell'articolo 21.9, è soppresso.**

**Motivazione:** incongruenza del comma del testo in esame, in quanto fattispecie già disciplinata dall'articolo 5, comma 7 (parte).

Con l'auspicio che quanto sopra venga tenuto nella giusta considerazione per le legittime aspettative dei diritti acquisiti dei pensionati regionali e loro superstiti, si evidenzia che gli emendamenti citati NON comportano alcuna spesa a carico del bilancio regionale, essendo ovviamente, le prestazioni a totale carico del FITQ.

Si ringrazia e si inviano cordiali saluti

D'ordine del Presidente Dr. Giovanni SERRA

Il Rappresentante dei Pensionati

N.Tucci